



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale Rimborso spese legali all'ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario tecnico di questo Comune.

in data 18 APR. 2005

N. 745

N. 32

SETTORE 2°

DATA 04-04-2005

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2005

CAP 1385.1

IMP. 5204/05

FUNZ 01

SERV 08

INTER 05

IL RAGIONIERE CAPO

Edtola

L'anno duemilacinque, il giorno 18 del mese di aprile, nell'ufficio del Settore 2°, il dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

Vista la nota del 21.01.2005 assunta al protocollo di questo Ente in data 24.01.2005 prot.n. 3930 con la quale l'ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario tecnico in servizio presso questo Comune, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per l'importo complessivo di Euro 400,000, giusta fattura rilasciata dallo studio legale Barone Guglielmo del Foro di Ragusa, legale del citato dipendente, per avere subito un procedimento penale iscritto al n.33/02 RG Sent. del 13.03.02 e n.1413/99 RG.NR. e n.2314/02 RGCA e n.2250/02 Sent. del 04.12.2002, in primo grado avanti al Tribunale Collegiale di Ragusa, e in secondo grado dinanzi alla sezione provvedimenti speciali della Corte di Appello di Catania avviato a carico dello stesso per " fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti propri di ufficio", con imputazione ascritti agli artt. 110 e 734 c.p.;

Considerato che il citato dipendente che, all'epoca dei fatti, (anno 1996) in qualità di Segretario della Commissione edilizia, nella seduta del 13.02.96 proponeva il rilascio della Concessione edilizia n.17 /95/96 per l'edificazione del lotto 14 della lottizzazione della STAI srl.per la costruzione del villaggio turistico Kastalia nel frattempo sottoposto a vincolo di riserva "Pino d'Aleppo", denunciato all'Autorità Giudiziaria, è stato indagato nel procedimento penale che si è concluso, in primo grado davanti al Tribunale di Ragusa con sentenza di proscioglimento del 13.03.2002, che impugnata dal Procuratore della Repubblica in secondo grado, con sentenza del 04.12.2002, divenuta irrevocabile nei confronti dello stesso, la Corte d' Appello di Catania dopo l'esame degli atti, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, dichiarava " inammissibile l'impugnazione" così come si legge nell'atto di imputazione " ;

Visti l'art.28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 e l'art. 67 del D.P.R.n. 268/87, da leggersi in combinato disposto con l'art.50 del D.P.R. 333/90, che disciplinano il patrocinio legale, nei quali viene disposto al 1^ comma che " l'Ente anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale e civile nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'edempimento dei compiti, d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Preso atto che, alla luce della più recente giurisprudenza, rimane applicabile la tesi secondo cui soltanto a conclusione della fase istruttoria ed in particolare al pronunciamento della sentenza irrevocabile sul procedimento penale o civile, si possa procedere alla valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi tra i fatti contestati al dipendente e il benessere dell'Amministrazione;

Ritenuto che nella fattispecie sia la dinamica degli eventi che l'assenza da parte di questo Ente di essersi costituito in giudizio, giusta comunicazione dell'ufficio legale prot.n.52 del 15.02.2005, in relazione al medesimo procedimento non lasciano intravedere gli estremi di conflittualità anche perchè l' avvenuta assoluzione del dipendente in parola, in ordine al procedimento penale, pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania, divenuta fra l'altro irrevocabile, induce alla inevitabile riflessione che la vicenda giudiziaria è da intendersi, in sede giuridica, estinta quasi al limite dell'inesistenza dei fatti;

Preso atto che, anche dall'esame dell'ulteriore documentazione reperita tramite gli uffici competenti, tesa all'ottenimento di una maggiore conoscenza dei fatti, non si evincono elementi tali da far pervenire ad un giudizio negativo di rimborso, in considerazione anche del fatto della insussistenza, agli atti del fascicolo personale, deposito presso il competente Settore Gestione e Sviluppo Risorse U mane, di procedimenti disciplinari a carico del dipendente in oggetto, in relazione ai fatti connessi al procedimento penale a suo carico.

Preso atto, altresì, che anche lo spirito della sopracitata norma è quello di salvaguardare in ogni caso l'interesse dell'impiegato nei fatti contestati per causa di servizio, purchè essi non siano

stati commessi con dolo o con colpa grave;

Considerato che, in conseguenza dell'evoluzione giuridica del procedimento penale, il caso in esame non può essere riconducibile fra le circostanze previste dal comma 2^o del citato articolo 28/2000 il quale prescrive che " in caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con grave colpa," l'Ente ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per sua difesa in ogni stato e grado di giudizio" ;

Ritenuto, pertanto, che a seguito della documentazione prodotta, la richiesta del dipendente è riconducibile agli effetti di cui al 1^o comma dell'art.28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 nonché all'art.67 del D.P.R.n.268/87, non rientrando il caso in esame nella fattispecie prevista dal citato comma 2^o dell'art.28/2000 nonché dell'art.67 del D.P.R. n.268/87 e che pertanto tale richiesta è meritevole di accoglimento;

Preso atto che per le professionalità esistenti presso il Settore Avvocatura, il visto di congruità della parcella è stato espresso dal Dirigente Avvocato di questo Comune il quale può supplire, nel controllo della rispondenza delle parcelle alle previsioni delle tariffe, l'Ordine degli Avvocati:

Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria:

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.52 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni;

DETERMINA

1) Di prendere atto che dall'esame della documentazione prodotta e reperita anche tramite gli uffici competenti, tesa all'ottenimento di una maggiore conoscenza dei fatti, non si evincono elementi tali da far pervenire ad un giudizio negativo di rimborso.

2) Di liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 commi 1^o e 2^o, dell'art. 67 del D.P.R.n.268/87 e 50 del D.P.R.n.333/90, a seguito di accertamento della congruità della parcella da parte del Settore Avvocatura, la somma complessiva di Euro 400,00 al dipendente ing. Piccitto Giuseppe nato il 12.07.1953 Funzionario tecnico di questo Comune, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento penale avviato a suo carico per fatti connessi all'espletamento di compiti propri d'ufficio, conclusosi con sentenza di assoluzione del 04.12.2002 giusta registrazioni n.2314/02 RGCA e sentenza n.2250/02 Sent..

3) Di incaricare il servizio gestione economica del personale di predisporre per il suindicato dipendente il mandato di pagamento nella misura di Euro 400,00

4) Di imputare la spesa complessiva di Euro 400,00 alla Funz. 01 - serv. 08 interv. 05 Bilancio 2005
CAP. 1385 - Imp. 5204/05 dando atto che non vengono superati
i 12 mi dello stanziamento autorizzato
dell'ultimo bilancio approvato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2^o
Dott. M. BUSACCA

Da trasmettersi d'ufficio al seguente Settore/Ufficio: Settore 3^o.

Intante e fornire note interpretative IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2^o
Dott. M. BUSACCA.

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151,4° comma, del T.U.E.L..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa.....

15/04/05



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di avere trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....

20-4-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal..... al.....

20-4-05 al 26-4-05

Ragusa.....

27-4-05

IL MESSO COMUNALE